

Ai gentili clienti
Loro sedi

SRL semplificate per tutti ma con agevolazioni per i giovani **(testo approvato del DL sviluppo e crescita sostenibile)**

Premessa

Con il **DL liberalizzazioni** il governo ha approvato, come noto, numerose disposizioni volte al rilancio dell'economia italiana. Oltre a quanto previsto in materia di liberalizzazione delle professioni, il governo tecnico ha previsto alcune disposizioni volte a **favorire l'avvio e l'esercizio di un'attività economica d'impresa da parte dei giovani**. Nel dettaglio, l'articolo 3 del DL n. 1/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24.01.2012 prevede la **possibilità** da parte dei soggetti con **età inferiore a 35 anni di istituire una SRL che possiamo definire "semplificata", con capitale minimo di un euro**. Tali disposizioni, attualmente **inapplicabili** vista la **mancanza di un modello standard di atto costitutivo di SRL semplificata**, saranno oggetto di un **ulteriore modifica** da parte del governo, che prossimamente con il DL sviluppo e crescita sostenibile intende **"allargare" l'ambito soggettivo di applicazione** del nuovo istituto **anche ai soggetti che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età**.

Le SRL semplificate, pertanto, **saranno accessibili sia ai giovani che agli altri soggetti**, ma con alcune differenze:

- ➔ ai **giovani con età inferiore a 35 anni sono riservate alcune agevolazioni che abbattano il costo di avvio della società**, tra cui ricordiamo l'assistenza notarile gratuita e l'esenzione delle imposte di bollo sull'atto costitutivo e lo statuto;
- ➔ gli altri soggetti potranno **accedere all'istituto senza beneficiare delle predette agevolazioni**.

In attesa della conferma definitiva di tali disposizioni con la conclusione dell'iter di approvazione del DL sviluppo e crescita sostenibile, illustriamo le caratteristiche principali di tale istituto.

SRL semplificate: la disciplina e le caratteristiche

L'articolo 3 del DL n. 1/2012 **disciplina l'introduzione del nuovo articolo 2463 bis cc** che descrive le **caratteristiche principali del modello societario a responsabilità limitata semplificato**.

Come abbiamo brevemente anticipato in premessa, **il nuovo articolo 2463 bis cc stabilisce** che *"la società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche"*. Pertanto, **per ricorrere al nuovo modello societario il socio o i soci** devono essere **tutti persone fisiche**.

OSSERVA

In precedenza, veniva previsto come secondo limite la costituzione da parte di soggetti con età inferiore a 35 anni. Tale previsione, come detto, è stata eliminata per rendere accessibile a tutti il nuovo istituto.

Bisogna, inoltre, evidenziare che **la SRL semplificata prevede un capitale sociale minimo di un euro**, che deve essere **interamente versato esclusivamente in denaro**. Non sembrano sussistere al proposito margini di applicazione (per lo meno, in sede di costituzione) della disciplina del **conferimento di beni in natura e della liberazione delle quote**. In sede di conversione del DL n. 1/2012, inoltre, è stata introdotta nel comma 1 una previsione secondo cui **l'atto costitutivo non può prevedere un capitale superiore o pari a 10.000 euro**.

Applicazione residuale della normativa per le SRL

Secondo quanto stabilito **dall'articolo 2463 bis cc**, *"salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili"*.

Date le caratteristiche specifiche del modello societario – e, in particolare, la possibilità di costituire la società con un capitale minimo di un euro - **assumono particolare rilevanza le disposizioni in materia di postergazione dei crediti del socio**. Come noto, infatti, l'articolo 2467 cc prevede **che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori** e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. La disposizione in commento, inoltre, stabilisce che **s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui**, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, **risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al**

patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

OSSERVA

Bisogna considerare che **se la sottocapitalizzazione delle società di capitali** e il **ricorso al credito personale** da parte dei soci è un **fenomeno estremamente diffuso**, la **possibilità di costituire una società a responsabilità limitata** con capitale sociale minimo pari a un euro **può portare a ritenere che il credito personale del socio diventi uno strumento indispensabile** per l'avvio dell'attività (nel caso specifico di capitale sociale pari ad un euro, infatti, la SRL poggia su una struttura patrimoniale priva di consistenza).

Ad esempio, una società con capitale sociale pari ad un euro, per affrontare le spese relative all'avvio del primo ciclo produttivo - tranne casi eccezionali - dovrà obbligatoriamente ricorrere al credito. In tal caso, è ragionevole pensare che prima di ricorrere al credito di terzi (a titolo oneroso e probabilmente vincolato a garanzia), il socio o i soci provvedano loro stessi a finanziare la società.

Le agevolazioni

Il **DL sviluppo e crescita sostenibile**, oltre a rendere accessibile a tutti il nuovo modello societario, **ha fatto salve le agevolazioni riconosciute dal precedente DL n. 1/2012 per i giovani. I minori di 35 anni**, quindi **potranno accedere alla costituzione della SSRL semplificata**:

- senza versare **l'imposta di bollo sull'atto costitutivo**;
- senza versare **l'imposta di bollo per l'iscrizione al Registro delle Imprese**;
- senza pagare alcun **compenso al notaio**.

Tali agevolazioni, stando al tenore letterale della disposizione in parola, **spettano solamente quando tutti i soci siano di età inferiore a 35 anni**.

In riferimento ai soggetti che non possono beneficiare di tali agevolazioni, invece, viene previsto che il Ministero della Giustizia **fissa l'importo massimo per il rimborso delle spese generali che il Notaio può chiedere nel caso in cui i soci abbiano età superiore a 35 anni**. È ragionevole ritenere, quindi, che anche i soggetti con età non inferiore a 35 anni potranno accedere al nuovo modello societario sostenendo un **"costo" inferiore** a quello previsto per la costituzione di una SRL.

L'Atto costitutivo e lo Statuto "precompilato"

Secondo quanto previsto dal nuovo provvedimento in programma, con atto di natura non regolamentare **il Ministero della Giustizia adotterà un modello standard a cui devono conformarsi l'Atto costitutivo e lo Statuto**. Il governo, quindi, ha **posto come controlimite**

all'avvio semplificato dell'attività la riduzione dell'autonomia statutaria (di conseguenza, l'uso del modello appare adeguato alle realtà economiche meno complesse).

Riguardo all'atto del Ministero, evidenziamo che questo verrà adottato su proposta del Consiglio Nazionale del Notariato e, **a quanto risulta dal testo approvato, sarà immodificabile** (l'atto costitutivo e lo statuto devono conformarsi a tale modello, "con la conseguente nullità di ogni clausola modificativa o integrativa sostituita di diritto dalla corrispondente previsione del modulo").

Accantonamento a riserva degli utili

Con il DL sviluppo e crescita sostenibile viene prevista **l'introduzione di una disposizione per garantire la formazione di una base patrimoniale proporzionalmente agli incrementi registrati dall'attività avviata con la SSRL semplificata.** Da una parte, quindi, il legislatore permette di **accedere in maniera semplificata all'avvio di un'attività** con una base patrimoniale potenzialmente inconsistente (è il caso di una SSRL avviata con capitale sociale pari a 1 euro), dall'altra prevede che **parte degli incrementi registrati dalla società siano imputati a riserva indisponibile.**

Il nuovo comma 4 dell'articolo 2463 bis cc, infatti, stabilisce che **una quota pari al 25% degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente è imputata a riserva indisponibile** sino a che questa unitamente al capitale raggiunge l'ammontare di **10.000 euro.**

ESEMPIO

Un soggetto avvia un'attività sfruttando il nuovo modello societario versando un **capitale iniziale di 2.500 euro**, necessari per avviare un'attività di vendita on line. Al termine del **primo periodo d'imposta** la SSRL registra un utile netto di 12.000 euro: il 25% di tale somma viene imputata a riserva indisponibile, mentre il 5% viene imputato a riserva legale:

- riserva indisponibile: $12.000 * 25\% = 3.000$ euro;
- riserva legale: $12.000 * 5\% = 600$ euro;
- utile distribuibile: $12.000 - 3.600 = 8.400$ euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE SSRL – PERIODO I	
Riserva indisponibile (periodo I)	3.000
Capitale sociale	2.500
TOTALE	5.500

Vista la situazione patrimoniale della SSRL, nell'anno successivo devono essere imputati altri utili a riserva indisponibile fino al raggiungimento di 10.000 euro.

Nel **secondo periodo d'imposta**, la SSRL chiude il bilancio con un utile netto di 25.000 euro

- riserva indisponibile: $25.000 \times 25\% = 6.250$ euro (raggiungimento del limite di 10.000 euro a 4.500);
- riserva legale: $25.000 \times 5\% = 1.250$ euro;
- utile distribuibile: $25.000 - 1.250 - 4.500 = 19.250$ euro

SITUAZIONE PATRIMONIALE SSRL – PERIODO I	
Riserva indisponibile (periodo I)	3.000
Riserva indisponibile (periodo II)	4.500
Totale riserva indisponibile	7.500
Capitale sociale	2.500
TOTALE	10.000

A partire dal **periodo di imposta III** non dovrà più essere applicata l'imputazione a riserva indisponibile degli utili.

Cessione delle quote della SSRL

Al contrario di quanto previsto con il DL n. 1/2012 (convertito con modifiche), **per effetto dell'estensione del modello societario ai soggetti che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno, è prevista la cancellazione della disposizione che prevedeva l'impossibilità di cedere quote di una SSRL a un soggetto con età non inferiore a 35 anni.** Di conseguenza, **i soci potranno cedere liberamente le quote della SSRL a qualsiasi soggetto.**

L'EVOLUZIONE DELLA SSRL	
DL liberalizzazioni	I giovani con età inferiore a 35 anni possono costituire una SSRL con semplice scrittura privata, senza alcun controllo notarile, non viene previsto un limite massimo di capitale sociale ma solo quello minimo di un euro. La perdita del requisiti anagrafico da parte di uno o più soci innescava un meccanismo di esclusione dalla partecipazione alla SSRL. Sono riconosciute le esenzioni dall'imposta di bollo.
Conversione in legge del DL liberalizzazioni	L'avvio di una SSRL è riservata ai giovani, ma i soci possono permanervi oltre al compimento del trentacinquesimo anno. La cessione delle quote è limitata ai soggetti con età inferiore ai 35 anni. Viene reinserito il controllo notarile (gratuito), confermata l'esenzione dalle imposte di bollo e viene prevista l'adozione obbligatoria di un

	modello standard di Statuto e di Atto costitutivo.
Modifiche attese con il DL sviluppo e crescita sostenibile	L'avvio della SSRL è aperto a tutti, ma solo ai giovani spettano le agevolazioni (esenzioni imposta di bollo, atto notarile gratuito). La cessione di quote di conseguenza è libera. La costituzione avviene atto notarile gratuito solo per i giovani. viene confermata l'esenzione dalle imposte di bollo e viene prevista l'adozione obbligatoria di un modello standard di Statuto e di Atto Costitutivo immodificabile.

Il DL sviluppo e crescita sostenibile

Ricordiamo che l'iter di approvazione delle disposizioni in commento è stato appena avviato, pertanto per la loro conferma definitiva è necessario attendere l'emanazione del Decreto Legge e la sua conversione. Evidenziamo, inoltre, che, come argomentato, l'accesso al nuovo modello societario è vincolato all'approvazione del modello di Statuto e di Atto Costitutivo da parte del Ministero della Giustizia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO